



**DECRETO DEL PRESIDENTE**

**Decreto n. 3**

**del 8 aprile 2019**

**Prot. n. 721**

L'anno duemiladiciannove, addì otto del mese di aprile, ad ore 11.00, presso la sede del Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé – A.P.S.P., il Presidente dell’Azienda - dott. Antonio Daprà, assistito dal Direttore dell’Azienda, - dott. Michele Bottamedi, ha emanato il seguente decreto:

**OGGETTO: Decreto in sanatoria - Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute**

**OGGETTO: Decreto in sanatoria - Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute**

**IL PRESIDENTE**

considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Malé e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

richiamata la deliberazione consiliare n. 33 del 26/10/2017, qui integralmente richiamata condividendo le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

atteso che il suddetto atto di revisione non è stato adottato entro il termine previsto a causa di un'errata interpretazione degli oneri derivanti dalla normativa in materia e si procede in questa sede a sanare l'errore;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" così come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, ed i relativi regolamenti attuativi;

visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Centro Servizi Socio-Sanitari e Residenziali Malé – A.P.S.P.", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 171 di data 19 settembre 2018 ed i regolamenti interni all'Azienda

## D E C R E T A

- 1) di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente:

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,21	Mantenimento	

### Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,71%	Mantenimento	

- 2) di mantenere tutte le partecipazioni sopra citate, ritenuto che le stesse perseguano al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione

per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

- 3) di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D.lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
- 4) di dare atto che il presente decreto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
- 5) di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, al fine di consentire l'immediata richiesta di deroga e poter avviare quanto prima le procedure di selezione;
- 6) di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. ([www.centroservizimale.it](http://www.centroservizimale.it)), entro 5 giorni dalla data di adozione, il presente decreto per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 4 della L.R. n. 7/2005, nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196;
- 7) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso al presente decreto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lettera b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL PRESIDENTE  
*dott. ing. Antonio Daprà*

**PARERE DI LEGITTIMITA'  
E REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Visto il presente decreto del Presidente, si esprime, ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto e dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Malé, lì 8 aprile 2019

Il Direttore  
dott. Michele Bottamedi

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito informatico dell'A.P.S.P. nella sezione "albo pretorio" per 10 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. n. 7/2005, così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n. 9/2016.

Malé, lì 11 aprile 2019

Il Direttore  
dott. Michele Bottamedi

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Malé, lì 8 aprile 2019

Il Direttore  
dott. Michele Bottamedi